



TRIBUNALE DI LUCCA

N. 916/2017 V.G.

IL GIUDICE

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 7 comma I e dell'art. 9 L. 3/2012 il 20-04-2017 da Ceragioli Carlo Egidio, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Ragghianti;

rilevato che la proposta di accordo soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 10 comma I e vista l'attestazione ai sensi dell'art. 9 comma II dei professionisti nominati da questo Tribunale rag. Tiziana Granucci e dr. Franco Amato;

visto l'art. 10 L. 3/2012;

FISSA

L'udienza del h. 7-7-2017 h. 10.30, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma I della proposta, della relazione e del presente decreto ai creditori, a mezzo PEC o con le altre modalità previste dall'art. 10 comma I.

Dispone che scaduto il termine di cui sopra, se l'accordo è raggiunto, l'OCC trasmetta a tutti i creditori la relazione prevista dall'art. 12 comma I, e scaduto il termine per sollevare contestazioni da parte dei creditori, trasmetta a questo giudicante la relazione, eventuali contestazioni ricevute, nonché l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori sopra indicati.

Dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 27 aprile 2017.

Il Giudice  
Dr. Giacomo Lucente

TRIBUNALE DI LUCCA  
Depositato in Cancelleria  
Lucca, il 27 APR. 2017  
IL FUNZIONARIO GIUD.  
Mauro Martini